

**MODIFICHE alla 151 con DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105  
di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 20 giugno 2019**

«Art. 27-bis (Congedo di paternita' obbligatorio

- 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
  - 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.
  - 3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.
  - 4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  - 5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28.
  - 6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
-